

Forfettari: anche per il 2018 disciplina invariata

di Federico Gavioli

Il regime forfettario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (190/2014) - e modificato in seguito dalla legge di Stabilità 2016 (208/2015) - prevede, come i precedenti regimi agevolati per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili. Allo stesso tempo, consente la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un' unica imposta, in sostituzione di quelle ordinariamente previste, e l' accesso a un regime contributivo opzionale per le imprese. Il regime naturale per le persone fisiche Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un' attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall' articolo 1, comma 54, della legge di Stabilità 2015 (190/2014) e, contestualmente, non incorrano in una

delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Come chiarito con la circolare 6/E/2015, dell' agenzia delle Entrate, a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività. Il regime in esame, inoltre, non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica: la sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente. Chi aderisce al regime agevolativo determina «il reddito imponibile applicando all' ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell' allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue l' attività esercitata». I coefficienti di redditività, sono distinti per codice Ateco da applicare ai ricavi o ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa. I requisiti per l' accesso al regime agevolato Possono accedere al regime agevolato i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un' attività di impresa, arte o professione, purché nell' anno precedente: a) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell' allegato 4 alla legge 190/2014, diversificati in base al codice Ateco che



contraddistingue l' attività esercitata; la verifica dei limiti ai fini dell' accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d' imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016; b) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5mila euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 del Dlgs 276/2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettera c e c-bis del Dpr 917/1986), anche assunti per l' esecuzione di specifici progetti, a norma dell' articolo 61 del Dlgs 276/2003; c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell' esercizio, i 20mila euro. Diversamente dal passato, la norma dispone espressamente che non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l' esercizio dell' impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato, ex articolo 9 del Dpr 917/1986, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. Le cause di esclusione dal regime A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso o permanenza nel regime forfettario, per i quali è necessario far riferimento all' anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di favore, le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime. Non possono avvalersi del regime forfettario: a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito. In particolare, come già disposto per i regimi agevolati del passato, non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali Iva riguardanti le seguenti attività: agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/1972); vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); commercio dei fiammiferi (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); editoria (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972); intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972 (articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972); agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del Dpr 633/1972); agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/1991); vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 600/1973); rivendita di beni usati, di oggetti d' arte, d' antiquariato o da collezione (articolo 36 del Dl 41/1995); agenzie di vendita all' asta di oggetti d' arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del Dl 41/1995). L' esercizio di un' attività esclusa dal regime forfettario, in quanto soggetta a un regime speciale Iva ed espressiva, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d' impresa o di lavoro autonomo, preclude l' accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale; b) i soggetti non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell' Unione europea, o in uno Stato aderente all' accordo sullo spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75 % del loro reddito complessivo. In altre parole, la norma in commento, al fine di favorire un più ampio accesso al regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Ue o in un Paese aderente all'

accordo sullo spazio economico europeo, che svolgono un' attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio. c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (ex articolo 10, comma 1, n. 8, del Dpr 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all' articolo 53, comma 1, del Dl 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993). La medesima preclusione era già prevista nell' ambito dell' originario regime dei contribuenti minimi, di cui alla legge 244/2007, e del successivo regime fiscale di vantaggio, di cui al Dl 98/2011; d) i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all' articolo 5 del Dpr 917/1986, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, come stabilito dall' articolo 116 del Dpr 917/1986. d) i soggetti che nell' anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro. Tale causa di esclusione che preclude l' applicazione del regime forfettario a coloro che nell' anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, nella misura sopra indicata, è stata introdotta dall' articolo 1, comma 111, della legge di Stabilità 2016. Le semplificazioni e gli adempimenti ai fini Iva Come già avveniva per il regime dei contribuenti minimi e per il regime fiscale di vantaggio, i contribuenti in regime forfettario non devono addebitare l' Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell' imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l' addebito dell' imposta. Come già chiarito con la circolare 17/E/2012, con riferimento al regime fiscale di vantaggio, nell' ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfettario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, e il corrispettivo sia incassato nell' anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l' Iva, considerato che - ex articolo 6, comma 4, del Dpr 633/1972 - l' operazione si intende comunque effettuata al momento dell' emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata, come stabilito da commi 1 e 3 dello stesso articolo). Così, per esempio le fatture emesse da un forfettario nel 2017, e incassate nel 2018, non dovranno essere integrate con l' Iva anche se il soggetto - per scelta o per legge - è fuoriuscito da tale regime fiscale. I soggetti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell' imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr 633/1972, ossia dalla: registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del Dpr 633/1972); registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972); registrazione degli acquisti (articolo 25 del Dpr 633/1972); tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del Dpr 633/1972), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali d' importazione; dichiarazione e comunicazione annuale Iva (articoli 8 e 8-bis del Dpr 322/1998). © RIPRODUZIONE RISERVATA.